



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e
riforma agro-pastorale
Servizio pesca

Appendice 1

Spese di vitto e di viaggio ammissibili

Bando di attuazione della Misura 1.4 **“Piccola Pesca Costiera” (art. 26 Reg. CE n. 1198/2006)”**

Redatto secondo lo schema di bando per l'attuazione della misura 1.4 “Piccola pesca costiera (art. 26 Reg. CE n. 1198/2006)”, approvato con Decreto del direttore della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del dipartimento delle politiche europee e internazionali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 612 del 18/12/2008, nel rispetto delle “Direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 1.4 dell'Asse I del Fondo Europeo per la Pesca (FEP)”. approvate con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro pastorale 096/GAB/DecA/4 DEL 20/01/2012, in conformità ai contenuti del Programma Operativo Nazionale FEP approvato con Decisione CE n. 7914 dell'11 novembre 2010 nella nuova versione approvata in seno al Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 (trasmesso con nota della DG Pesca del MIPAAF prot. n. 45079 del 21.12.2011 e inviato in data 21.12.2011 al sistema SFC della Commissione Europea per il tramite del sistema Monitweb dell'Igrue) e della nuova versione dell'Accordo Multiregionale approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, come comunicato dall'Autorità di Gestione con nota prot. n. 6612 del 06.03.2012.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e
riforma agro-pastorale
Servizio pesca

PREMESSA

Il presente documento fornisce indicazioni sulle spese di vitto e di viaggio ammissibili nell'ambito della tipologia di intervento 3 "Interventi volti a migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza (art. 26, paragrafo 4 lettera e del Reg. (CE) n. 1198/2006)" prevista dal bando di attuazione della misura 1.4.

AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Le spese sono ammissibili solo nel caso in cui il corso venga svolto in località diversa da quella in cui il partecipante ha la propria residenza/domicilio abituale.

PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI IN ITALIA

DOCUMENTAZIONE AMMESSA A RIMBORSO

Il rimborso delle spese può avvenire esclusivamente previa presentazione dei documenti originali o in alternativa, mediante presentazione di fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti la conformità all'originale e il motivo per il quale non si presenta l'originale.

La documentazione deve essere integra e leggibile; eventuali correzioni e/o abrasioni potranno essere regolarizzate mediante apposizione di timbro e firma dell'esercente ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti la conformità all'originale posseduto dal soggetto emittente.

VIAGGIO

Treno e nave

Compete il rimborso del biglietto (comprensivo di supplemento e di prenotazione).

Aereo

Compete il rimborso del biglietto di classe economica (Y/C).

N.B.

Se si verifica un cambio biglietto è necessario allegare alla tabella la copia del biglietto sostituito (nel quale risulta l'importo pagato) e il biglietto utilizzato (che contiene il riferimento al biglietto di prima emissione).



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e
riforma agro-pastorale
Servizio pesca

Qualora si documenti un viaggio attraverso biglietto elettronico è necessario che lo stesso contenga i seguenti dati: nome del passeggero, date e tratta utilizzata, il numero identificativo del documento, costo del servizio e carte di imbarco (aereo).

Mezzo proprio

L'utilizzo del mezzo proprio è ammissibile solo nei seguenti casi:

- a) se più conveniente rispetto ai servizi di linea;
- b) se l'orario dei mezzi pubblici è inconciliabile con l'orario del corso, percorso formativo;

Compete il rimborso di 1/5 del costo della benzina super a chilometro, maggiorato del 10% (punto 5.16 D.P.G. 5/12/96 n. 193) + il pedaggio autostradale + eventuali spese di imbarco del proprio mezzo.

Autobus di linea (extraurbana)

Spetta il rimborso dietro presentazione del biglietto (che deve essere regolarmente obliterato).

N.B.

Qualora nel titolo di viaggio non risulti il relativo prezzo è necessario specificarlo mediante dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Distanze km

Il numero dei chilometri da liquidare deve essere calcolato nel rispetto delle seguenti regole:

- il numero dei chilometri si computa dal comune di residenza;
- i chilometri percorsi nelle località site oltre il territorio comunale si computano nel calcolo soltanto se esplicitamente indicate (non è consentito l'uso di termini non indicativi della località quali agro, territorio, campagna, località varie ecc.).

SPESE PER VITTO

Vengono rimborsate le spese sostenute e documentate per vitto, previa presentazione di fattura, ricevuta a condizione che la spesa sia sostenuta nei luoghi e nel tempo della trasferta e che il documento fiscale sia completo dei seguenti dati:

- denominazione dell'esercizio;
- numero dei coperti;
- natura, quantità e qualità dei beni o servizi acquistati.



*Programma Operativo Nazionale F.E.P.
approvato con Decisione CE n. 7914
dell'11 novembre 2010 e ss.mm.ii.*

*Bando di attuazione nella Regione Autonoma della Sardegna
della Misura 1.4 "Piccola Pesca Costiera" (art. 26 Reg. CE n.
1198/2006)"*



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e
riforma agro-pastorale
Servizio pesca

È ammissibile il rimborso di un solo pasto al giorno, per un massimo di € 27,79, nel caso in cui il corso si svolga in maniera continuativa, in orario sia antimeridiano che pomeridiano. Sono ammissibili due pasti al giorno, per un totale di € 55,47, solo nel caso di corso che si svolga su più giornate consecutive, comprendenti pertanto anche il pasto serale.

Si fa presente che, qualora il beneficiario abbia maturato il diritto alla fruizione di due pasti per l'importo complessivo previsto, avrà possibilità di gestire tale spesa ripartendola liberamente tra i due documenti fiscali (producendo, ad esempio, una ricevuta relativa al pranzo di € 20,33 ed una successiva per la cena di € 35,14, cioè complessive € 55,47 per due pasti); importi superiori verranno ricondotti in sede di contabilizzazione a quelli previsti dalla normativa.

Si sottolinea che la produzione di un solo documento fiscale di € 55,47, pur se comprensivo di due pasti giornalieri, non potrà essere ricondotto a due singole consumazioni ma, come tale, sarà considerato identificativo di una sola fruizione vitto.

ALTRI TIPI DI SPESE AMMESSE A RIMBORSO

Visto, tasse di soggiorno, diritti di agenzia (le cui ricevute devono riportare data, nome dell'agenzia emittente, gli estremi del biglietto alla quale si riferiscono e il nome dell'intestatario del biglietto stesso), biglietti ingresso fiere.

SPESE NON AMMESSE A RIMBORSO

- taxi;
- parcheggio del proprio mezzo;
- noleggio autovettura;
- scontrini fiscali privi della descrizione del bene e/o servizio acquistato;
- ricevute pasti e/o alloggio non fiscali;
- ricevute riferite a pasti consumati in data antecedente a quella di emissione;
- biglietti relativi a percorsi urbani;
- mezzo a noleggio;
- spese per imbarco auto o pedaggio autostradale per veicoli dell'Amministrazione.

PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI ALL'ESTERO

VITTO



*Programma Operativo Nazionale F.E.P.
approvato con Decisione CE n. 7914
dell'11 novembre 2010 e ss.mm.ii.*

*Bando di attuazione nella Regione Autonoma della Sardegna
della Misura 1.4 "Piccola Pesca Costiera" (art. 26 Reg. CE n.
1198/2006)"*



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e
riforma agro-pastorale
Servizio pesca

I rimborsi per spese di vitto, debitamente documentate, sono fissati nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 16 del D.P.G. n. 116/1990 e rideterminati con Decreto dell'Assessore degli AA.GG. n. 31 del 23/1/1997 nella misura di € 41,63 (£. 80.600) per un pasto e di € 83,15 (£. 161.000) per due pasti cumulabili.

N.B.

Per quanto non specificato valgono le stesse regole vigenti per l'Italia